RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 78

Comunicazioni e notifiche

Il consiglio distrettuale di disciplina invia le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le notificazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, tramite ufficiale giudiziario. Il consiglio distrettuale di disciplina comunica al segnalante ai sensi del comma 1, primo periodo oppure, se richiesto dallo stesso segnalante tramite posta elettronica, all'indirizzo da lui fornito, la chiusura del procedimento con delibera di archiviazione, applicazione di richiamo verbale o decisione all'esito di dibattimento.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-78-comunicazioni-e-notifiche

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it